

## ACCESSO DA PARTE DEL DENUNCIATO A SEGNALAZIONI E CONTESTAZIONI DI DIPENDENTI PUBBLICI – DINIEGO A TUTELA DEL DIPENDENTE CHE HA SEGNALATO ILLECITI.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Nord – Est – Ufficio Motorizzazione Civile di .....

### FATTO

La ricorrente è una funzionaria alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in servizio presso la Sezione di ..... coordinata dall'Ufficio Motorizzazione Civile di ..... (in seguito UMC). Dopo avere ricevuto una nota, recante la data del 30.8.2016 n. ....., con la quale l'amministrazione resistente le ha comunicato l'esistenza di segnalazioni e contestazioni a discredito della ricorrente, quest'ultima ha chiesto di potere accedere a tali ultimi documenti.

Parte resistente, con un primo provvedimento del 16.1.2017, ha accolto l'accesso ai verbali della ragioneria provinciale di ..... n. ..../2005 del 13.5.2005, ed a quello relativo alle attività di verifica, svolte il 17.3.2010; l'amministrazione ha consentito, poi, l'accesso alla nota di ..... – studio di consulenza automobilistica del 9.11.2015. L'amministrazione acceduta, relativamente alle segnalazioni delle unità di personale in servizio ....., ha informato la ricorrente che le avrebbe fornito un riscontro al termine dei dieci giorni previsti dalla legge per ricevere le eventuali osservazioni dei controinteressati. Pertanto, con successivo provvedimento del 2.2.2017, l'amministrazione adita ha negato il chiesto accesso sulla base dell'opposizione formulata dai controinteressati, in considerazione delle ripercussioni sul clima lavorativo che l'ostensione produrrebbe e, infine, ai sensi dell'art. 54 *bis* del d.lgs n. 165 del 2001.

Avverso il provvedimento di diniego del 2.2.2017, la ricorrente ha adito la scrivente in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione acceduta ha inviato una memoria in data 15.2.2017, con la quale ha riepilogato i fatti alla base del presente gravame.

### DIRITTO

Questa Commissione ricorda che l'art. 54-*bis* del d.lgs n. 165 del 2001, intitolato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", introdotto dall'articolo art. 1, comma 51, della legge n. 190 del 2012, come modificato dall'art. 31, comma 1 della legge n. 114 del 2014, stabilisce che "1. *Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.* 2. *Nell'ambito del procedimento disciplinare,*

*l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni”.*

La disposizione normativa richiamata esclude dall'accesso la denuncia di condotte illecite di cui il lavoratore è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, al fine di evitare l'adozione di misure repressive nei confronti del segnalante. Pertanto, trattandosi di un'ipotesi di segreto previsto da legge art. 24, comma 1, lett. a), questa Commissione ritiene che il ricorso sia da respingere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.  
(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 24 marzo 2017)